

COMUNE DI POVOLETTO

PARERE SUL CONTROLLO DELLA COMPATIBILITA' DEI COSTI DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021

La sottoscritta dott.ssa Sabrina Cagnina, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Povoletto

Richiamati

- l'art. 6, comma 5 del CCRL 2006 il quale prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun ente è effettuato dall'organo di revisione dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo, come definita dalla delegazione trattante, è inviata a detto organo entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, corredata da apposita illustrazione tecnico-finanziaria;
- l'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 il quale prevede che "Il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivante dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti....";
- l'art. 40, comma 3-sexies, del decreto di cui al punto precedente il quale dispone che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato inoltre che:

- l'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga su materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- l'art. 38 comma 4 del CCRL 2018 individua le materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa come previsto dall'art. 31 della L.R. 18/2016;

Visto altresì l'art. 32 del CCRL 2018 il quale dispone che "Gli adempimenti di cui ai commi 1,2,3,4,5,7,8,9 e 10 sono certificati dall'organo di revisione dell'ente;

Dato atto che in data 17 novembre 2022 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale per la destinazione del Fondo anno 2022 per il Comune di Povoletto;

Che la predetta Ipotesi è stata trasmessa al sottoscritto Revisore dei conti, unitamente alla Relazione illustrativa ed alla Relazione tecnico-finanziaria, in data 17.11.2022, per l'espressione del parere relativamente all'accordo riguardante il Comune di Povoletto;

Precisato che la costituzione del Fondo anno 2022 è già stata oggetto di propria precedente certificazione rilasciata in data 18.10.2022;

Che in sede di costituzione del Fondo sono state previste indennità art. 32 comma 6 finanziate a bilancio avvalendosi della facoltà di incremento del 10% rispetto al limite 2016.

VERIFICATO

- che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria evidenziano il rispetto delle norme che attengono ai vincoli derivanti dalle norme di legge in materia ed i risultati attesi in relazione al miglioramento della qualità dei servizi resi ed all'incentivazione della performance organizzativa ed individuale;

- che i contenuti della suddetta Ipotesi risultano compatibili rispetto ai vincoli introdotti dalle vigenti normative di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi;
- che l'Ipotesi tratta materie riservate alla contrattazione di secondo livello a norma di legge e di contratto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2022 per l'accordo riguardante il Comune di Povoletto, che risulta redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Come già espresso in sede di costituzione del Fondo si consiglia una liquidazione prudentiale delle indennità di cui all'art. 32 commi 6 e 7, nel rispetto dei limiti previsti e in attuazione a progetti di effettiva riorganizzazione o concreto miglioramento del servizio controllabile sul piano degli esiti.

Udine, lì 21.11.2022

Il Revisore Unico dei Conti

dott.ssa Sabrina Cagnina
